



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";

- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”.

Dato atto che, con la richiamata deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF.

Visto l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”.

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Rilevato che con Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, l’ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione 363/2021, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la

Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.

Dato atto che nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Lagnasco, è costituito ed è operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente – C.S.E.A., quale ente territorialmente competente (ETC).

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 28/06/2024 con la quale si è preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo regolatorio 2022-2025, aggiornamento biennale 2024-2025, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, validato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 22/04/2024 da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente – C.S.E.A. Il Piano Economico Finanziario approvato ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2025, un costo complessivo di € 203.204,00 di cui € 161.241,00 per Costi Variabili ed € 41.963,00 per Costi Fissi.

Considerato inoltre che:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo.

Visto pertanto il Piano Economico Finanziario (PEF), aggiornato per gli anni 2024 e 2025, allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2024 che determina per il 2025, un costo complessivo di € 203.204,00 di cui € 161.241,00 per Costi Variabili ed € 41.963,00 per Costi Fissi, allegato sotto la lettera “A”.

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2024.

Vista la relazione di accompagnamento allegata sotto la lettera “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che il Consiglio Comunale deve procedere ad approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2025, relative alle utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l’anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari a quanto riportato nell’allegato “C” della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013.

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

Ribadito che è ancora possibile per l'anno 2025 determinare la TARI sulla base del criterio medio-ordinario (ex TARSU – ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) in quanto è rinviato a successiva decisione dell'Autorità l'applicazione del cosiddetto “metodo normalizzato” (tributo determinato in base all'effettiva quantità di rifiuti prodotti). Ciò in base all'art. 57bis, comma 1, del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, che è intervenuto sulla disciplina della TARI ed ha modificato l'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 disponendo che le deroghe ai coefficienti del Dpr 158/1999 valgono “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. Ad oggi non è intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA.

Considerato quindi che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999 e potranno rimanere invariate rispetto a quelle utilizzate dal Comune per la determinazione delle tariffe TARI 2024.

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%.
- la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - €. 0,10 euro/utenza per anno per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €. 1,50 euro/utenza per anno per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

- la deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/RIF ha avviato il procedimento e le disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24. Pertanto:
  - a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
  - la componente *UR3a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
  - per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.
  - l'autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della *UR3a* tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.
  - il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto *agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare*, specificando una soglia massima dell'indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico", aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale "arrotondando al primo decimale, sulla base valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento".
  - il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.
  - l'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
  - la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione è garantita tramite l'applicazione di un'"apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità, "in modo che la stessa:
    - a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
    - b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale e preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.
  - con provvedimento n. 133/2025/R/Rif Arera ha dato mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della convenzione esistente fra l'Autorità e ANCI medesima, e di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti al fine di:
    - ✓ avviare lo sviluppo delle attività necessarie per consentire al sistema SGAte, di ricevere i dati funzionali all'individuazione dei soggetti agevolabili da parte del SII (Sistema Informativo Integrato) e trasmetterli ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
    - ✓ prevedere che l'atto integrativo della convenzione esistente, da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorità, individui altresì tutte le attività necessarie per consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e i relativi costi in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 575/2024/R/com;
    - ✓ disciplinare l'eventuale introduzione di meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
    - ✓ definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'introduzione di tali nuove disposizioni.

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;

- l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238, comma 10, con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a mente del quale a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Considerato che il Comune di Lagnasco ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2024.

Tutto ciò premesso.

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune».

Ritenuto opportuno confermare le riduzioni già applicate per le annualità precedenti.

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – Tari approvato da questo consesso con deliberazione n. 14 in data 30.05.2023.

Richiamato in particolare l'art. 25, comma 5, del suddetto Regolamento, il quale testualmente recita: *“Per l'anno 2014 e successivi le scadenze ed il numero delle rate della TARI verranno stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe”*.

Ritenuto pertanto di prevedere che la bollettazione anno 2025 della tassa rifiuti verrà effettuata sul 100% delle tariffe anno 2025, in numero di 2 rate, con le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata con scadenza al 16.10.2025 – Acconto 50% o unica soluzione
- seconda rata con scadenza al 16.12.2025 – Saldo

Data l'imminente variazione normativa prevista da ARERA relativa alle modalità applicative del bonus sociale, alla data odierna non ancora stabilite, ed auspicando in un unico invio delle bollette in acconto e saldo degli avvisi di pagamento TARI anno 2025, anche per il contenimento dei costi di spedizione, la determinazione della scadenza della 1^ rata al 16.10.2025 e della scadenza della 2^ rata al 16.12.2025, consente probabilmente l'elaborazione degli avvisi di pagamento TARI con l'applicazione delle modifiche attese da ARERA, in un unico invio.

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente provvedimento dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00 e s.m.i..

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria con verbale n. 4 del 23.04.2025, pervenuto al prot. n. 2544 in data 23.04.2025, conservato agli atti.

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Visto il D.lgs n. 118/2011 e s.m.i...

Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) e dei documenti ad esso allegati, valido per il biennio 2024/2025, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 aggiornato di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023, validato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 22/04/2024 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) denominato Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente – C.S.E.A. per un importo complessivo per l'anno 2025 di € 203.204,00, di cui € 161.241,00 per Costi Variabili ed € 41.963,00 per Costi Fissi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2024, ed allegato sotto la lettera "A".
3. Di approvare la relazione di accompagnamento - Allegato "B" e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relative alle utenze domestiche e non domestiche, nei valori riportati nell'Allegato "C", che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF).
5. Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del criterio medio-ordinario (ex TARSU) ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; possibilità concessa dall'art. 57-bis del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.2019, n. 157, che è intervenuto sulla disciplina della TARI ed ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 disponendo che le deroghe ai coefficienti del Dpr 158/1999 valgono "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205".
6. Di dare atto che alle tariffe della tassa rifiuti (TARI) deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, nella misura del 5%.
7. Di dare atto, inoltre, che dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:  
€. 0,10 euro/utenza per anno per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti

accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

€. 1,50 euro/utenza per anno per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

8. Di dare atto che sarà predisposto un ulteriore fondo per il “bonus sociale rifiuti” mediante l’istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa (citata in premessa) applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta il conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali. Il bonus si applica dal 1^ gennaio 2025 secondo le modalità previste dalla delibera Arera n. 133/2025/R/RIF.
9. Di confermare le riduzioni già applicate per le annualità precedenti.
10. Di stabilire che la bollettazione anno 2025 della tassa rifiuti verrà effettuata sul 100% delle tariffe anno 2025, in numero di 2 rate, con le seguenti scadenze di pagamento:
  - prima rata: 16/10/2025 – Acconto 50% o unica soluzione
  - seconda rata: 16/12/2025 – Saldo
11. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.
12. Di provvedere ad inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con separata votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
Firmato Digitalmente  
DALMAZZO Roberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato Digitalmente  
Dott.ssa PEZZINI Roberta

Dott.ssa PEZZINI Roberta